

STATUTO

Associazione Guarda Lontano Onlus

Titolo 1

Costituzione, finalità, scopi

Art. 1 – Costituzione e denominazione

A norma dell'art. 36 del codice civile è costituita una associazione denominata "Guarda Lontano", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, pertanto l'Associazione sarà identificata pubblicamente come "Ass. Guarda Lontano Onlus" ed a tale scopo potranno esserne registrati denominazione e logo

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Roma, via Moncenisio 6 D, c.a.p. 00141.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e costituire o partecipare a Cooperative e/o Consorzi Sociali. Eventuali trasferimenti di sede saranno deliberati dall'Assemblea, l'istituzione di sedi secondarie dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Finalità e Scopi

L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi rivolti alle fasce svantaggiate (persone con disabilità, minori, anziani, tossicodipendenze, immigrati, ragazze madri, donne in difficoltà, riabilitazione detenuti, nomadi, senza fissa dimora e qualsiasi soggetto disagiato), si ispira a principi di solidarietà, ecologia, non violenza e giustizia.

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà

sociale e la sua struttura è democratica.

Svolge la propria attività, in tutto il territorio Nazionale, nei settori previsti dalla lettera a) dell'articolo 10 del del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 riportati di seguito:

- assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria di cui al numero 1) e 2);
- formazione di cui al numero 5), promuovendo l'integrazione delle persone disabili o svantaggiate nella scuola, nel lavoro e nella società;
- sport dilettantistico di cui al numero 6);
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, di cui al numero 7);
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 di cui al numero 8);
- tutela dei diritti civili di cui al numero 10).

L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, connesse e correlate alle attività istituzionali:

- Realizzazione e gestione, anche attraverso la partecipazione a consorzi e/o cooperative sociali, di strutture: residenziali, semiresidenziali;
- gestione di comunità-alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria;
- centri di accoglienza, aggregazione e di socializzazione diurni e residenziali per soggetti svantaggiati, finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- servizi educativi, ludico-ricreativi e di sostegno alle famiglie attraverso la gestione di strutture idonee (ludoteche, asili nido, centri diurni, centri estivi, campeggi e

colonie), per l'infanzia e l'adolescenza;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e di educativa territoriale effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, il territorio o altre strutture di accoglienza;
- attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette, nelle case di riposo e nei day hospital comprendenti anche l'assistenza all'ospite anche nella delicata fase terminale della sua vita;
- la formazione di collaboratori qualificati in ambito sanitario, socio-sanitario ed educativo; la promozione della ricerca scientifica, la formazione e l'orientamento, in ognuno dei settori e/o attività indicate nel presente articolo;
- lo sviluppo di progetti che in qualunque modo consentano di migliorare le condizioni di vita di una o più persone, riducendone la condizione di svantaggio, di qualunque tipo essa sia;

per il conseguimento di tali scopi l'Associazione si prefigge di partecipare a progetti promossi dagli Enti Locali ed internazionali, dalla Pubblica Amministrazione volti sempre allo sviluppo personale dei disabili o degli svantaggiati;

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione si propone inoltre:

- la pubblicazione e l'edizione, anche attraverso una rivista periodica, di scritti sui risultati delle ricerche effettuate, di studi sulla realtà sociale, sulle istituzioni assistenziali, sulle teorie e le esperienze di cambiamento;
- la promozione di seminari di studio, dibattiti pubblici, indagini e attività di ricerca sui temi attinenti agli scopi dell'Associazione, anche attraverso la gestione di
- biblioteche e videoteche;

- l'organizzazione e la gestione di emittenti autonome di informazione;
- favorire il coordinamento tra associazioni a carattere Regionale, Nazionale ed Internazionale che perseguono i medesimi scopi ed obiettivi;
- stabilire e curare collegamenti e rapporti di collaborazione con Enti Pubblici (Amministrazioni pubbliche, A.S.L., Autorità Sanitarie, Enti Locali, Scuole) e privati (Istituzioni, Fondazioni, Associazioni di solidarietà, di assistenza socio-sanitaria, riabilitative, Istituti e Associazioni culturali e artistiche, Associazioni sportive, Associazioni di volontariato e Cooperative sociali ecc.) anche al solo scopo di usufruire di tutto il patrimonio di competenze umane, culturali, sanitarie, sociali, sportive, giuridiche, finanziarie, organizzate e comunque fruibili per promuovere e realizzare al meglio le finalità della Associazione e di ricercare gli opportuni sostegni e le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle attività e delle iniziative che l'Associazione si propone.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra utile attività connessa per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, ivi comprese attività commerciali purché le stesse rivestano carattere di marginalità e comunque siano ausiliarie e secondarie rispetto al perseguimento dello scopo sociale, sia direttamente sia in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati.

L'Associazione non potrà in alcun modo svolgere attività che non siano previste dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460 art. 10 lett. a) e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Titolo secondo

Organizzazione

SOCI

Art. 5 – Fondatori o “Soci Fondatori”

Sono considerati “Fondatori iniziali” coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo della Associazione; sono considerati “Fondatori successivi” coloro, persone fisiche e/o rappresentanti di Enti, ai quali sia riconosciuta successivamente la qualifica di soci Fondatori.

I “Fondatori successivi”, con motivata richiesta, sono associati con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che ne ha accertato precedentemente le qualità morali, tecnico scientifiche e la piena condivisione delle finalità dell’associazione. Cesseranno di far parte di tale Organo e/o dell’Associazione stessa per dimissioni volontarie, morte o in casi di indegnità deliberata dall’Assemblea.

Art. 6 – Associati o “Soci Ordinari”

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, aventi la maggiore età, giuridiche, associazioni ed enti, che condividendo gli scopi di cui al presente statuto, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall’assemblea. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo o quota, iniziale ed annuale, è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né rimborsabile. Il contributo associativo o quota annuale dev’essere versato nel termine stabilito dal regolamento.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Associato si perde in caso di mancato versamento della quota

associativa, nel termine stabilito dal presente statuto, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata, dimissioni, morte o in casi di indegnità deliberata dall'Assemblea. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Art. 7 Organi

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 8 – Assemblea

È formata dai Soci Fondatori, “iniziali” e “successivi”, e dai Soci Ordinari (art. 5 e 6) che hanno diritto di voto; i Soci persone giuridiche, associazioni ed enti sono rappresentati dal legale rappresentante o persona allo scopo delegata.

È l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente.

In via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del consiglio direttivo o dai 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto.

L'Assemblea si raduna almeno due volte all'anno, entro il 30/04 ed il 31/10. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto e le delibere siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Spetta all'assemblea deliberare in merito a:

- a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

b) nomina del Consiglio Direttivo o dei membri cooptati nello stesso

c) eventuale nomina del Collegio dei Revisori;

d) approvazione e modificazione dello statuto e di regolamenti;

e) ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Le modalità di convocazione, partecipazione e di voto sono determinate dal Regolamento. Le modifiche allo Statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Amministrazione

Art. 9 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a tredici membri scelti tra i Soci dell'Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il VicePresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.

10 del D.Lgs. 4.12.1997, n.460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con voto favorevole della maggioranza dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Consiglio Direttivo ha potere di proporre all'Assemblea, per chiederne approvazione, modifiche del Regolamento presentato dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Titolo terzo

Patrimonio e dotazioni

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.
- da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali, Ordinarie e Sostenitori;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Associazione,
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dagli importi derivanti dal contributo del 5 per mille;
- dai proventi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- delle somme derivanti da alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse
- dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altro reddito comunque pervenuto

Art. 13 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea entro il 30 Aprile approva il Bilancio consuntivo relativo all'anno

precedente ed entro il 31 Ottobre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 e 4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo quarto

Disposizioni finali

Art. 14 - Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del c.c.: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 istituito ai sensi art. 3 lett k del DPCM del 21.03.2001 nr. 329 e s.m.i., salvo diversa destinazione della legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 15 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia. Il recepimento del presente statuto al fine dell'ottenimento del riconoscimento di ONLUS è soggetto alla Legge, il Presidente è demandato ad adeguare lo stesso alle prescrizioni che venissero imposte dai competenti Uffici.

Il presente statuto è allegato all'atto costitutivo di cui fa' parte integrante

In Roma il 09 marzo 2011

[illegible]